



Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
Via PEC welfare@pec.regione.lombardia.it

**U.O. Polo Ospedaliero e in particolare la
Struttura Accreditamento e negoziazione Polo
ospedaliero e Rete territoriale**
Dott.ssa Giuliana Sabatino
Via PEO: giuliana_sabatino@regione.lombardia.it

**U.O. Personale, Professione del SSR e Sistema
Universitario**
Dott.ssa Laura Palmieri
Via PEO laura_palmieri@regione.lombardia.it
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

**Oggetto: Apertura studio professionale - Comunicazione inizio attività ex DGR
n.VII/5724 del 27.07.2001 - Requisiti strutturali e tecnologici degli studi
professionali**
Con riferimento all'esercizio dell'attività di psicologo e psicoterapeuta

Si formula la presente in quanto sono emerse, a seguito di segnalazioni da parte di nostri iscritti, gravi criticità con riferimento all'applicazione della normativa nazionale e regionale per l'apertura degli studi professionali degli esercenti attività sanitaria e relativi ai requisiti tecnologici e strutturali.

PREMESSO CHE

- La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D.Lgs CPS n.233/1946, ratificato dalla Legge 561/1956. L'inserimento dello psicologo tra le professioni sanitarie è intervenuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. n.3/2018 (Riforma sanitaria);
- La valenza sanitaria dell'attività dello psicologo, ad ogni modo, era già riconosciuta dalla normativa, benché solo con la riforma di cui alla L. n.3/2018 il riconoscimento tra le professioni sanitarie è divenuto espresso;



- L'Ordine degli Psicologi della Lombardia è ente competente a livello regionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, tra le cui attribuzioni vi è la tutela del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta (Legge n.56/1989);

RITENUTO INOLTRE CHE

- Con il Dpr 14 gennaio 1997 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, atto che individua, pertanto, i requisiti minimi richiesti su tutto il territorio nazionale;
- Con Dgr n. VII/3312 del 2.02.2001 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di non procedere *"all'introduzione di requisiti minimi autorizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dal Dpr 14 gennaio 1997"* (art. 2 della Delibera);
- Con **Dgr n. VII/5724 del 27.07.2001** la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato che *"Gli studi professionali dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolari complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 L.R. 15/99"* (art. 1 della Delibera), stabilendo altresì che *"Per detti studi professionali, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Asl competente dell'inizio attività, nulla viene innovato circa l'applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al Dpr 14 gennaio 1997"* (art. 2 della Delibera);
- Con la Delibera di cui al punto precedente gli adempimenti per l'apertura degli studi professionali per l'esercizio di professioni sanitarie sono sottoposti al solo **obbligo di comunicazione alla ATS competente per territorio e al possesso dei requisiti generali di cui al DPR 14 gennaio 1997.**

Tutto ciò premesso si è constatato che sul territorio di Regione Lombardia **vi è un'applicazione non uniforme circa l'individuazione dei requisiti strutturali e tecnologici da allegare alla comunicazione di inizio attività di cui al Dgr VII/5724/2001.**



Presso i siti web istituzionali di alcune ATS del territorio di Regione Lombardia, sono consultabili i requisiti strutturali e tecnologici richiesti per i quali sono state redatte delle linee-guida interne, ovvero sono desumibili dalla modulistica allegata.

Anche le segnalazioni pervenute dagli iscritti, esercenti in varie parti del territorio regionale, confermano l'assenza di uniformità e la non comprensibile specificità degli adempimenti richiesti da parte di talune ATS.

Alcune delle suddette specifiche risultano con ogni evidenza inconferenti alle esigenze proprie dell'attività di psicologo e psicoterapeuta, apparendo un'acritica trasposizione di quanto definito con riferimento alla prestazione sanitaria tipica del medico e del professionista paramedico.

A titolo esemplificativo, si è riscontrato che tra i requisiti strutturali è richiesta la dotazione di **lavabo con rubinetteria a comando non manuale presso la sala visite**. Altresì è richiesta la pavimentazione e il rivestimento delle **pareti perimetrali in materiale impermeabile idoneo per la igienizzazione e sanificazione**.

Tuttavia, i requisiti strutturali ritenuti necessari per la prevenzione e igiene nello svolgimento dell'attività medica non possono altrettanto ritenersi idonei e necessari con riguardo alla prestazione tipica dello psicologo e dello psicoterapeuta, professionisti sanitari che non interagiscono in nessuna misura con la sfera fisica del paziente.

Le specifiche richieste, pertanto, appaiono un ingiustificato e incomprensibile aggravio negli adempimenti del professionista per l'apertura dello studio professionale, tali da risultare **ostativi e proibitivi, impedendo di fatto l'esercizio della professione**.

Ciò che preme rilevare è che l'individuazione di specifici requisiti da parte delle ATS non risulta essere correlato ad una altrettanto specifica disposizione o previsione della normativa vigente.

La normativa applicabile (DGR n. VII/5724 del 27.07.2001) sul tema, infatti rimanda sostanzialmente alle disposizioni di cui al DPR 14.01.1997 con esclusivo riferimento ai requisiti generali della norma citata, valevoli per tutte le strutture sanitarie.

La norma di riferimento, dalle nostre risultanze, **non individua specifiche puntuali che giustifichino la perentorietà delle richieste di adempimento formulate da talune ATS di competenza**, senza possibilità di adeguare l'individuazione dei requisiti necessari, avuto riguardo della prestazione tipica erogata per la specifica professione.



Pertanto sussiste la necessità e urgenza di un confronto, onde riprendere contezza del disposto normativo.

Ciò al fine di individuare quelle specifiche che effettivamente sono l'adempimento a espresse disposizioni di Legge o regolamentari e quanto, invece, **si rappresenta quale traduzione in concreto di più generiche previsioni in tema di prevenzione per la sicurezza e l'igiene, tuttavia ad oggi strutturate sulla professione medica o sanitaria paramedica.**

In altri termini, si chiede una rilettura del dato normativo, con individuazione di criteri di soddisfacimento dello stesso adeguati e conferenti alla professione di psicologo e psicoterapeuta e alla tipicità della prestazione erogata.

Tutto ciò premesso

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia

CHIEDE

Con urgenza colloquio presso i Vs uffici con la Direzione Generale Welfare, o con la UO Personale, Professione del SSR e Sistema Universitario e la UO Polo Ospedaliero e in particolare la Struttura Accreditamento e negoziazione Polo ospedaliero e Rete territoriale (in quanto Unità con compiti di raccordo istituzionale con gli Ordini Professionali), ovvero con l'Unità o l'ufficio ritenuto di competenza.

Ciò al fine di confrontarsi sulle effettive contingenze normative sul tema dell'apertura degli studi professionali ed eventualmente addivenire ad una corretta, uniforme e sostenibile applicazione della normativa sul territorio regionale con riferimento alla professione di psicologo e psicoterapeuta.

In attesa di Vs cortese e sollecito riscontro si porgono i migliori saluti

Milano, 8/02/2022

La Presidente

Laura Parolin

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)